

R.G. 1206/2014  
Nuov 7063/2014  
R.E.P. //



## TRIBUNALE DI PESARO

OGGETTO:  
OMOLOGA  
CONCORDATO  
PREVENTIVO

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio composto dai magistrati:

dott. Mario Perfetti	Presidente
dott.ssa Carla Fazzini	Giudice
dott. Davide Storti	Giudice relatore

3 D. MAG. 2014  
Cape felle  
+ cel AA  
✓

ha pronunciato il seguente

### DECRETO

nel procedimento di ammissione alla procedura di concordato preventivo, promosso

DA

[REDACTED] in persona dei legali rappresentanti pro tempore, con sede in Montelabbate, via Brodolini ([REDACTED]), esercente l'attività di lavorazione del legno ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell' [REDACTED] che la rappresenta e difende, come da procura a margine del ricorso;

debitrice ricorrente

CONTRO

CETO CREDITORIO. in persona dei Commissari Giudiziali, dott. [REDACTED]  
ed avv. [REDACTED]

convenuto

E

PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro,

intervenuto

E

società [REDACTED] in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. [REDACTED] che la rappresenta e difende, unitamente all'avv. [REDACTED] come da procura in calce alla comparsa di costituzione;

creditrice opponente

visto il ricorso depositato in data 20.12.2013, con cui la società ricorrente chiede di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori ex art 161 L.F.;

ritenuto che la proposta prevede attraverso la liquidazione di tutti i beni costituenti il patrimonio sociale, il pagamento integrale delle spese di procedura e dei creditori privilegiati ed in percentuale dei creditori chirografari;

rilevato che la domanda è accompagnata dalla relazione di fattibilità redatta da un professionista abilitato ex art 161 L.F.;

visto il decreto del Tribunale del 9.1.2014, con cui è stata aperta la procedura di concordato e con cui sono stati nominati Commissari Giudiziali il dott. [REDACTED] e l'avv. [REDACTED];

vista la relazione depositata dai Commissari Giudiziali ex art 172 L.F.;

rilevato che è stata raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto ex art 177 L.F.;

visto il parere espresso dai Commissari Giudiziali ex art 180 L.F.;

vista l'opposizione proposta dalla società [REDACTED] creditrice dissenziente;

ritenuto che ai sensi degli articoli 160, 161, 163, 177, 180 e 181, come modificati dal D.L. n. 35/05, convertito con legge n. 80/05, spetta al Tribunale - come insegna la Suprema Corte - anche esaminare la proposta e il piano "sotto il profilo della chiarezza e completezza e la relazione dell'esperto attestatore sotto quella dell'affidabilità della verifica dei dati e della logicità, completezza e congruità della motivazione del giudizio di affidabilità" ( vedere in questo senso Cass.civ. n.21860/2010 e n.13817/2011);

ritenuto che rientra tra i poteri del Tribunale, nell'ambito del detto controllo - come testualmente affermato dalla Corte di Cassazione con la Sentenza n. 1521/2013 - , valutare " la correttezza delle argomentazioni svolte e delle motivazioni addotte dal professionista a sostegno del formulato giudizio di fattibilità del piano, così come analogamente deve dirsi per quanto concerne la coerenza complessiva delle conclusioni finali prospettate (si pensi ad esempio ad un giudizio di fattibilità ancorato ad un complesso di dati, la cui sommatoria deponesse viceversa in favore di conclusioni di segno opposto)" ;

ritenuto inoltre che il Tribunale deve verificare l' idoneità della proposta a soddisfare in qualche misura i diversi creditori ( vedere in questo senso sempre Cass.civ.sez.un. n.1521/2013);

ritenuto infatti che la causa giuridica del concordato coincide con il superamento e/o la regolamentazione dello stato di crisi dell'imprenditore, con riconoscimento in favore dei creditori dell'imprenditore "di una sia pur minimale consistenza del credito da essi vantato in tempi di realizzazione ragionevolmente contenuti" ( vedere la citata sentenza delle sezioni unite), per cui difetta la causa del concordato nell'ipotesi in cui emerge "prima facie" che la proposta " sia inidonea a soddisfare nemmeno in percentuale minima alcuni creditori" ( Cass.civ.n.1521/2013), quando quindi non sia prevista dal piano o manifestamente prevedibile alcuna soddisfazione per qualche creditore;

ritenuto che nell'ipotesi di specie appaiono evidentemente incongrue e immotivate le valutazioni svolte nella proposta e confermate dall'attestatore nella relazione per quanto riguarda il prezzo di acquisto dell'azienda;

ritenuto che infatti - come evidenziato dai Commissari - il piano prevede una proposta irrevocabile di acquisto dell'azienda presentata dalla società ~~\_\_\_\_\_~~ srl, attuale affittuaria dell'azienda, per un prezzo complessivo di € 620.000.00:

ritenuto che peraltro nel contratto di affitto, sottoscritto - come detto - sempre con la ~~\_\_\_\_\_~~ è prevista la facoltà per la ~~\_\_\_\_\_~~ di scomputare i canoni di affitto già pagati;

rilevato che tale facoltà non è derogata nella proposta irrevocabile di acquisto ;

ritenuto che un chiaro impegno diverso non emerge nemmeno nella lettera inviata dalla [redacted] un data 15.5.2014, tenuto conto da un lato che le affermazioni appaiono alquanto generiche e dall'altro che le dichiarazioni contrastano con quanto affermato dalla stessa affittuaria dalla precedente lettera del 10.3.2014 , inviata solo due mesi prima, in cui la stessa dichiarava di trovarsi in difficoltà economica, di avere ridotto la produzione ed il personale e di richiedere addirittura una nuova valutazione della condizioni della proposta di acquisto:

ritenuto che emerge chiaramente - stante le dichiarazioni confessorie della [redacted] - : a) l'incapacità della stessa di adempiere alle obbligazioni assunte e quindi di onorare la proposta di acquisto dell'azienda; b) la strumentalità dell'offerta di cui alla lettera del 15.5.2014, rilasciata solamente al fine di far omologare il concordato, anche per gli evidenti interessi, non solo economici, che legano la due società ( il legale rappresentante della [redacted] legato da rapporti di parentela con quello della [redacted] )

ritenuto che appare in maniera evidente, alla luce di tali considerazioni, che non risultano affidabili le valutazioni del piano e le conseguenti attestazioni del professionista ex art 161 L.F. in relazione agli importi realizzabili con la cessione dell'azienda, in quanto : a) contrastano in modo palese con le stesse affermazione del cessionario; b) nella relazione dell'attestatore nulla si dice sui criteri posti a base della valutazione della affidabilità e della solvibilità della Beca Group srl, con le conseguenti ripercussioni sulla attendibilità della valutazione dell'attestatore circa la fattibilità della proposta di acquisto;

ritenuto che in merito nulla prova la documentazione prodotta dalla ricorrente in udienza, che risulta priva di un effettiva efficacia probatoria al fine di dimostrare la capacità economica della Beca Group srl ( è stata prodotta una bolla di consegna, peraltro nemmeno sottoscritta ed in cui non sono indicati i valori dei beni acquistati, che certamente non è idonea a dimostrare lo stato economico e finanziario in cui versa la [redacted] );

ritenuto che di conseguenza il concordato - come evidenziato dai Commissari - non permetterebbe alcuna soddisfazione dei creditori chirografari ( la sola possibilità della [redacted] srl di scomputare i canoni di affitto dal prezzo di acquisto dell'azienda determinerebbe anche l'impossibilità di pagare interamente i privilegiati);

ritenuto che è indubbia quindi la mancanza di causa del concordato nei termini sopra prospettati:

ritenuto che la legittimità della valutazione sulla fattibilità del concordato appare ancora più giustificata nel caso di specie alla luce dell'opposizione presentata dalla Base srl, creditore chirografario, atteso che, nell'ipotesi in cui i creditori dissenzienti abbiano proposto opposizione ex art 180 L.F., il Tribunale, in sede di giudizio di omologa, può valutare nel merito la proposta di concordato, risolvendo i dissidi tra creditori e debitori circa la fattibilità anche economica e la convenienza dalla proposta, limitatamente peraltro alla classe di appartenenza dei creditori oppositori (vedere in questo senso Cass. civ. n.21860/2010 e n 13817/2011);

rilevato che nella specie – come detto – in base alla proposta di concordato non è prevedibile alcuna soddisfazione per i creditori chirografari, con la conseguenza che nessuna giudizio di comparazione può essere svolto tra il piano proposto ed altra ipotetica procedura concorsuale;

ritenuto infine che il piano proposto costituisce una reiterazione della precedente proposta presentata dalla debitrice, che il Tribunale non ha omologato con decreto del 23.7.2013 sul presupposto che erano stati effettuati pagamenti di crediti in pregiudizio della par condicio creditorum ed in violazione dell'art 173 L.F.;

ritenuto che anzi il nuovo piano risulta peggiorativo, in quanto : a) sono aumentati i debiti; b) la proposta non prevede nemmeno la reintegrazione nel patrimonio delle somme illegittimamente pagate ai creditori e che avevano determinato la non omologa della prima domanda;

ritenuto che quindi appare palese che il piano si pone anche in contrasto con le norme imperative che tutelano la garanzia dei creditori, atteso che la debitrice implicitamente richiede, a posteriori, la sanatoria e la rettifica di comportamenti illegittimi che hanno pregiudicato la par condicio creditorum;

ritenuto che il giudizio di fattibilità del Tribunale, nei termini sopra prospettati, può essere effettuato anche nella fase di omologa ed anche alla presenza del voto favorevole dei creditori ( vedere la già citata Cass.sez.un. n.1521/2013);

ritenuto che in caso di opposizione il Tribunale deve provvedere alla spese di lite;

ritenuto che le spese seguono la soccombenza;

per questi motivi

~~rigetta la proposta di omologa del concordato preventivo presentato dalla~~ [redacted], esercente  
l'attività di lavorazione del legno

revoca l'ordinanza di ammissione al concordato del 9.1.2014;

condanna la [redacted] a rifondere le spese di lite della società [redacted] liquidate in € 4.200,00. di cui € 200,00 per spese ed il resto per onorario, oltre accessori di legge;

manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge per le comunicazioni al Registro dell'Imprese, alle parti ed al PM.

Così deciso in Pesaro in data 27 maggio 2014

Il Presidente

*[Signature]*  
dot. Mario Perfetti

Dot. *[Signature]* TORTI

IL CANCELLIERE  
*[Signature]*  
Diana Mancini

TRIBUNALE DI PESARO Deposito in data 27/05/2014
29 MAG 2014
<i>[Signature]</i> CANCELLIERE

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE per uso *[Signature]*

Pesaro, il 23/06/2014



IL CANCELLIERE  
*[Signature]*  
Dr. Vera Romina

data 23 GIU. 2014 rilasciate

n. 1 copie del presente atto con / senza allegato richieste in data 18.6.14  
Esami euro 12,90

Il Cancelliere  
*[Signature]*